

L'AQUILA: STALKER AMMONITO DALLA QUESTURA, IL TAR ANNULLA L'ATTO, "NON CI SONO GARANZIE"

30 Maggio 2015



L'AQUILA - Accusato dalla ex moglie di essere continuamente importunata, un 56enne dell'Aquila si era visto recapitare a fine 2013 un ammonimento da parte del questore dell'Aquila, ma ora l'atto è stato annullato.

Inutili erano risultate le dichiarazioni dell'uomo che aveva negato ogni addebito, così come vano era risultato anche l'intervento dell'Associazione per i diritti del cittadino Centro antiviolenza uomini.

L'atto è stato poi impugnato dinanzi al Tar (sezione prima) dell'Aquila che, nella camera di Consiglio dello scorso 13 maggio, ha annullato l'ammonimento per violazioni di legge.

Nel procedimento contro il ministero dell'Interno l'uomo è stato difeso dall'avvocato Alessandro Rosa, del Foro dell'Aquila.

In particolare, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso poiché l'autorità deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto destinatario dell'ammonimento "e ciò in quanto - si legge nelle motivazioni della sentenza - devono trovare applicazione le garanzie di partecipazione procedimentale, prima fra tutte, l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente possibilità dell'interessato di palesare il proprio punto di vista nel corso del procedimento".

Cosa che all'uomo non è stata concessa, nonostante le sue rimozioni. Infatti i giudici sottolineano che "l'amministrazione (in questo caso la questura, ndr) deve svolgere precisi accertamenti istruttori (come l'assunzione di informazioni dagli organi investigativi e l'audizione delle persone informate sui fatti) da indicare nelle motivazioni dell'atto e, in particolare, sentire il destinatario del provvedimento".

"Ne consegue che l'omessa audizione del destinatario dell'ammonimento ex art. 8, d.l. n. 11 del 2009 comporta l'inevitabile invalidità del provvedimento".

In altre parole, e stando sempre secondo legge, "devono essere adeguatamente tutelate le garanzie partecipative del destinatario del provvedimento".

Il giudice Lucia Gizzi, estensore della sentenza, rileva che "nel caso di specie non è stata garantita la partecipazione procedimentale del ricorrente, al quale l'avvio del procedimento non è stato comunicato e di cui soprattutto non è stata disposta l'audizione. I provvedimenti gravati sono, sotto questo limitato profilo - si legge sempre in sentenza - illegittimi e vanno annullati".

Il Tar, infine, sottolinea che se il provvedimento è stato adottato d'urgenza per presunte condotte aggressive e persecutorie

ciò non avrebbe dovuto impedire “all’autorità di pubblica sicurezza di assumere informazioni di persone informate sui fatti e ugualmente non avrebbe dovuto impedirle di convocare l’interessato e ascoltarlo sui fatti contestatigli”.

Oltre al giudice estensore Lucia Gizzi, il collegio era formato da Bruno Mollica presidente e Maria Abbruzese consigliere.